

PROVINCIA DI PIACENZA

Avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto per beneficiare della INDENNITA' A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE ai sensi della Misura n. 212 del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 della Regione Emilia- Romagna

ANNUALITA' 2010

Il presente avviso pubblico dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 212, "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), in coerenza con il modello di "gestione associata" dei procedimenti, prefigurato dal Programma Integrato Provinciale (di seguito PRIP), nonché da apposita convenzione sottoscritta in data 04/06/2008 (Reg n. 1952) tra Provincia di Piacenza e le Comunità Montane del territorio provinciale.

A seguito dei disposti del decreto n. 340 del 21/12/2009 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto "Approvazione piano successorio della Comunità Montana della Valle del Tidone", l'Unione dei Comuni della Valle del Tidone costituita tra i Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone succede nella titolarità del patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunità Montana mentre per i Comuni di Caminata e Nibbiano la Provincia di Piacenza subentra nella titolarità delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15/97 ;

1. OBIETTIVI E LOCALIZZAZIONE DELLA MISURA

La Misura 212 prevede la corresponsione di indennità per mantenere una gestione sostenibile nelle aree agricole caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane come definite nell'art. 3 par 4 Dir 75/268/CEE e la compensazione del deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

In provincia di Piacenza la Misura si applica all'intero territorio dei comuni di : **Caminata , Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Vernasca.**

La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione culturale delle superfici e viene modulato in funzione della classe di estensione aziendale.

In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 212 gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, al momento della presentazione della domanda, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

Il requisito anagrafico (età inferiore ai 65 anni) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per beneficiare delle Indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R..

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda;

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di Indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di Indennità riferita alla Misura 212.

- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Le prescrizioni previste per la condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silo mais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'annualità di riferimento dell'indennità;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.
- Le superfici ricadenti in territori di altre Regioni non sono finanziabili.

4. PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 212 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 212. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 212.

I beneficiari di Indennità compensative, successivamente al primo pagamento dell'Indennità, se non presentano domanda di Indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA secondo la "procedura operativa per la presentazione delle domande" consultabile sul sito di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>, entro la

scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art 11 del Reg (CE) n.1122/2009 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le domande cartacee dovranno essere presentate all'Ente territorialmente competente con le modalità previste dalla procedura operativa di AGREA sopra richiamata.

Gli Enti territorialmente competenti sono:

Provincia di Piacenza - Via Colombo 35 –29100 Piacenza
Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda- P.zza C. Colombo 6- 29021 Bettola
Unione dei Comuni della Valle del Tidone – Largo dal Verme 46 – 29010 Pianello Val Tidone
Comunità Montana Appennino Piacentino –Via Garibaldi 48- 29022 Bobbio

Si rammenta che la domanda è unica anche se le particelle oggetto d'impegno ricadono in territori di più Amministrazioni competenti. In questo caso valgono le modalità indicate nel Programma Operativo di Misura.

6 . ISTRUTTORIA E GRADUATORIA

L'istruttoria preliminare delle domande pervenute agli Enti territorialmente competenti sarà effettuata, anche per le domande di competenza delle Comunità Montane e Unione dei Comuni, dalla Provincia di Piacenza.

Le domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, saranno ordinate in una graduatoria unica provinciale, secondo i criteri di priorità e i meccanismi di selezione descritti ai successivi punti 7 e 8. La graduatoria sarà validata da un apposito gruppo di lavoro tecnico misto costituito da funzionari e dirigenti della Provincia, delle Comunità Montane e dell'Unione dei Comuni.

Nell'ipotesi che la dotazione finanziaria destinata al presente avviso pubblico sia sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, sarà approvato un elenco di domande ammesse, senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione .

Per l'approvazione della graduatoria unica provinciale/elenco domande ammesse, il Responsabile del procedimento amministrativo è:

Celeste Boselli - Servizio Agricoltura – Provincia di Piacenza.

Per la gestione amministrativa inerente la concessione dell'aiuto e la liquidazione del premio, i responsabili di procedimento sono rispettivamente:

- per la Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda: Massimo Castelli
- per l' Unione dei Comuni della Valle del Tidone : Andrea Pradelli
- per la Comunità Montana Appennino Piacentino: Gian Paolo Maserati
- per la Provincia di Piacenza: Celeste Boselli.

7. PRIORITÀ

I criteri di priorità si distinguono in due tipologie: territoriali e soggettivi, definiti nel PSR e nel PRIP:

7.1 PRIORITÀ TERRITORIALI

7.1.1 Aree di tipo A (aree preferenziali di valenza regionale)

- Zone Vulnerabili “Nitrati” ai sensi della direttiva n.91/676/CEE;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Dir n 79/409/CEE e n 92/43/CEE;
- Aree agricole ad alto valore naturalistico come descritte nel capitolo 5.3.2.2 paragrafo 4 “zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie”. In provincia di Piacenza si individuano le Aree naturali protette (Parchi regionali e riserve naturali)

Al fine dell’attribuzione del livello di priorità assoluta le suddette aree sono considerate come un’unica area a cui è attribuito lo stesso livello di priorità

7.1.2 Aree di tipo B (altre aree preferenziali)

In coerenza con quanto indicato nei Criteri di selezione del Programma Operativo Asse 2 si individuano le seguenti aree preferenziali raggruppate per gruppo di tutela, elencate in ordine di priorità decrescente:

-Zone a prevalente tutela naturalistica

- Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico venatorie, Centri di produzione della fauna allo stato naturale;
- Zone di tutela naturalistica (art 25 PTPR- art 20 PTCP)

-Zone a prevalente tutela idrologica

- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali , bacini e corsi d’acqua (art 17 e 34 PTPR - art 14-15-17 PTCP)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art 28 PTPR - art. 35-36 PTCP)
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell’art 44 lett a) delle norme del PTA

-Zone a prevalente tutela paesaggistica

- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art 19 PTPR – art 18-19 PTCP)

7.2 PRIORITÀ SOGGETTIVE

Le priorità soggettive agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata a quelle territoriali.

L'ordine di priorità viene assegnato attraverso un punteggio.

La somma dei punteggi delle priorità definite nei PRIP non sarà mai superiore al punteggio delle priorità regionali definito dal PSR:

7.2.1. Priorità soggettive regionali

-Imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs 99/04.

- Aziende certificate biologiche, come indicato al punto 1.3.1 del Programma Operativo di misura, integrato dalla DGR 363 del 17/03/08.

7.2.2. Priorità definite dal PRIP

-Aziende zootecniche bovine, ovine, equine e suine (almeno 2 UBA);

-Aziende condotte da giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni (in caso di società di persone, l'età inferiore a 40 anni deve essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano le mansioni tecnico-gestionali; in caso di società di capitale o cooperative il requisito dell'età deve essere posseduto da un amministratore).

-Aziende condotte da imprenditori residenti in azienda;

-Aziende riconosciute fattorie didattiche e/o che esercitano l'agriturismo;

-Aziende che adottano il marchio Natural Valley.

8. SELEZIONE DELLE DOMANDE

La selezione delle domande avverrà secondo i criteri dettati dal P.S.R., dal PRIP, dal Programma Operativo dell'Asse 2 approvato con D.G.R. n. 168 del 11/02/2008, con particolare riguardo ai criteri di selezione delle "domande di aiuto" approvate con DGR n. 363 del 17/03/08

La graduatoria per la selezione delle domande avrà valore per la sola annualità di riferimento dell'Indennità.

La graduatoria verrà costruita partendo dalle superfici aziendali ricadenti nelle varie tipologie delle aree elencate al punto 7.1. Tali superfici verranno espresse come percentuale della SOI (superficie oggetto d'impegno). Il valore percentuale risultante delle diverse aree di appartenenza, verrà ponderato in funzione del livello di importanza attribuito ai vari tipi di aree, applicando le seguenti regole:

a) il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B deve essere di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B). Operativamente il rapporto 2:1 sussiste tra il peso attribuito alle aree di tipo A e il primo gruppo di tutela delle aree di tipo B.

b) Il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo “B” deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo “A”.

c) Il valore del peso attribuito all’area preferenziale di tipo “B” avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo “B” di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.

Tenuto conto di quanto sopra, saranno assegnati i seguenti pesi:

Area	Gruppi di tutela	Aree preferenziali	Peso
tipo A		Rete natura 2000 (SIC e ZPS)	100
		Zona Vulnerabile Nitrati	100
		Parchi regionali e riserve naturali	100
tipo B	Tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica Art. 25 PTPR-art 20 PTCP	25
		Oasi di protezione della fauna- Aziende faunistico venatorie- Centri di produzione della fauna allo stato naturale.	25
	Tutela idrologica	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei Art 28 PTPR – artt 35-36 PTCP	7
		Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua Art 17 e 34 PTPR - artt 15-16-17 PTCP	7
		Zone di protezione delle acque in territorio pedecollinare e di pianura Art. 44 let. a) PTA	7
	Tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico e naturale Art. 19 PTPR- Art 18-19 PTCP	4

Per calcolare il punteggio da assegnare a ciascuna domanda verrà utilizzata la seguente formula, considerando anche tutte le possibili sovrapposizioni di aree:

(%SOI area tipo a X peso area tipo a)+(%SOI area tipo b X peso area tipo b)+ (così di seguito per altre aree)

I valori che si determinano secondo questo calcolo, verranno resi omogenei mediante un fattore di normalizzazione che li ordinerà in un range di valori compresi tra zero e 100.

Ottenuta così una prima graduatoria, si andranno a discriminare le posizioni di pari merito che verranno differenziate aggiungendo al punteggio originale calcolato con la formula sopra citata, il segno “/ “ e un valore aggiuntivo risultante dalla somma dei punti derivanti dai criteri soggettivi di cui al punto 7.2, secondo il seguente ordine di importanza e relativo punteggio:

Criteri soggettivi	Tipologia	Punteggio
Regionali	IAP	35
	Aziende certificate biologiche	11
PRIP	Aziende zootecniche	10
	Aziende con giovane	4
	Aziende con imprenditore residente	4
	Aziende fattorie. didattiche. e agriturismo.	2
	Aziende Natural Valley	2

Si precisa che i punteggi collegati alle soprariportate priorità soggettive verranno assegnati unicamente sulla base di informazioni fornite attraverso la compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla istanza cartacea presentata all'Ente territorialmente competente.

Il Fac-simile di tale dichiarazione si trova in allegato al presente bando.

In mancanza di tale dichiarazione allegata alla domanda o in ogni caso fatta pervenire all'Ente competente entro i termini di presentazione della domanda, come in caso di omessa indicazione delle precise circostanze in cui ricade il richiedente, i previsti punteggi non verranno attribuiti.

In caso di parità di punteggio, avrà priorità la domanda con maggior Superficie Oggetto di Impegno.

9. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili al finanziamento delle domande, stabilite sulla base della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 28/01/2008, della percentuale prevista dal Programma Operativo di Misura nonché della riserva di premialità di cui alla D.G.R. 332/2010, risultano pari a **€ 845.915,26**

10. INDENNITÀ CONCEDIBILI

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi, Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	150
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

10.1-Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda.

E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

10.2- Casi particolari

Qualora uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista dalla modulazione dell'indennità è da applicare computando comunque l'intera SAU Aziendale.

Analogamente si procederà per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda di pagamento, il richiedente di Indennità che conduce più di 50 ha indicherà quali particelle, fra quelle condotte, si intendono da considerare per il computo dell'Indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

11. CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E MODULAZIONI.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 " Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 420 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

12. SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il subentro "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura ("almeno il 50% della SAU" minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro nell'impegno.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

-il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003 ovvero, in alternativa:

-il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13. CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo saranno condotte in conformità al Reg (CE)1975/06, al DM 1205/08e alla DGR 1006/08, loro modifiche e integrazioni.

Come da par. 11.1.2 del P.S.R. compete all'Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14. CONDIZIONALITÀ

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione de Reg CEE 73/2009 che ha abrogato il Reg(CE) n. 1782/2003.

Con riguardo *alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:*

- *all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale **proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;***
- *all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);*
- *al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.*

14. INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO DELLE ZONIZZAZIONI AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le zone individuate dal PSR e dal PRIP, ai fini del loro utilizzo per la gestione come aree preferenziali, possono essere cartografate o dichiarate, in coerenza con quanto previsto nell'allegato 1 della DGR 363 del 17/03/08, modificato con DGR 281 del 13/03/09. Di seguito vengono indicate quelle cartografate nel sistema SITI di AGREA e quelle per le quali è necessaria espressa dichiarazione. Vengono altresì indicate le zonizzazioni che, per varie motivazioni, non sono utilizzabili ai fini del presente avviso pubblico.

Rispetto agli avvisi pubblici 2008 e 2009 sono state modificate le zonizzazioni relative alle **Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistiche venatorie, Centri di produzione della fauna allo stato naturale, Parchi regionali** mentre è stato escluso l'utilizzo della cartografia delle **Aree a rischio di erosione idrica e franosità**.

Zonizzazioni cartografate

Di seguito sono elencate le zonizzazioni cartografate, presenti nel sistema SITI di AGREA.

- Zone Vulnerabili "Nitrati" ai sensi della direttiva n.91/676/CEE.
- Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Dir n 79/409/CEE e n 92/43/CEE;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. 6/2005.
- Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistiche venatorie, Centri di produzione della fauna allo stato naturale come individuate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell'art 44 lett a) delle norme del PTA
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali, bacini e corsi d'acqua (art 17 e 34 PTPR- art 14-15-17 PTCP).
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art 28 PTPR - art. 35-36 PTCP).
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art 19 PTPR – art 18-19 PTCP)
- Zone di tutela naturalistica (art 25 PTPR- art 20 PTCP).
- Zone svantaggiate ai sensi dell'art 3 par 3 Dir CEE/268/75 comuni di Bettola – Bobbio - Cerignale - Coli – Corte Brugnatella – Farini – Ferriere – Morfasso – Ottone – Zerba.
- Zone svantaggiate ai sensi dell'art 3 par 4 Dir CEE/268/75 comuni di Caminata – Gropparello – Lugagnano Val d'Arda – Nibbiano – Pecorara – Pianello Val Tidone – Piozzano – Vernasca.
- Fasce altimetriche di Pianura -Collina – Montagna come individuate nel PTCP – sistema della collina (art 8 PTCP).

Le delimitazioni da PTCP fanno riferimento al Piano approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 luglio 2000 e, da ultimo, con atto G.R. n° 2037 del 9 ottobre 2001;

Zonizzazioni da dichiarare

- Zone svantaggiate ai sensi dell'art 3 par 3 Dir CEE/268/75 comuni **di Travo e Rivergaro**. Ai fini della corretta dichiarazione in anagrafe delle particelle catastali ricadenti in zona svantaggiata dei suddetti comuni è possibile rivolgersi agli Uffici del Servizio Agricoltura della Provincia di Piacenza.
-

Zonizzazioni non utilizzate

- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica, in quanto fattispecie non individuata formalmente per il territorio provinciale di Piacenza.
- Reti ecologiche di cui alla L.R. 20/2000 e L.R. 6/2005, in quanto non individuate nel PTCP vigente.
- Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44 lettera c del PTA), in quanto non individuate formalmente in alcun piano vigente.
- Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art 42 Titolo III PTA),), in quanto non individuate formalmente in alcun piano vigente.

Si precisa che, come previsto previsto nell'allegato 1 della DGR 363 del 17/03/08, modificato con DGR 281 del 13/03/09, i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono **un supporto** alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA, che può importare i dati aggiornati della sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche. Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nella domanda di aiuto.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- DM 1205/08
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12 settembre 2007

- Programma operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" e Programma operativo di misura (di seguito POM) approvato dalla Giunta regionale con atto n. 168 del 11 febbraio 2008
- Deliberazione di Giunta regionale n. 363 del 17/03/08 che detta disposizioni tecniche applicative del Programma Operativo d'Asse,
- Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 13/03/09 che approva le modifiche ai Programmi Operativi di Asse (PO Asse2) e Misura (PO Misura 211 e PO Misura 212).
- Deliberazione di Giunta regionale n. 196 del 08/02/2010 che approva specifici adeguamenti ai PO delle Misure 211 e 212;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 08/02/2010 inerente l'assegnazione agli enti territoriali della riserva di premialità a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria;
- PRIP della Provincia di Piacenza approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 85 del 05/11/2007, e approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27/12/2007;
- Deliberazione del Consiglio provinciale del n. 28 del 31/03/2008 di approvazione dello schema di convenzione tra gli enti territoriali per la gestione associata dei procedimenti del PSR;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

.....
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _____
nato a _____
il _____ residente a _____,
_____ via _____
nella qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta _____

avendo presentato a codesto Ente **domanda ai sensi del Reg. 1698/05 in adesione al Piano di Sviluppo Rurale della regione Emilia e Romagna, MISURA 212 (indennità favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane)** e consapevole che la stessa verrà istruita per verificarne la rispondenza dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e che per la graduatoria di merito è indispensabile fornire elementi di valutazione

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA'
LA VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE

Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Ente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

segnare il caso o i casi che interessano

- L'Azienda è condotta da un Imprenditore agricolo Professionale di cui al D Lgl.99/04
- L'Azienda è titolare di un allevamento _____ (indicare bovino-ovino-equino-suino) di UBA _____ . Codice di stalla _____
- L'imprenditore è residente in azienda.
- L'azienda richiedente adotta il marchio *Natural Valley*
- Presenza della certificazione di "Azienda Biologica"
- L'Azienda richiedente è condotta da giovane con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda (come definito al punto 7.2.2 dell'avviso pubblico)
- Trattasi di azienda accreditata quale *fattoria didattica* e/o che esercita l'agriturismo.

In ordine all'autenticità della firma, allego fotocopia del documento di identità n. _____
rilasciato da _____

_____ il _____

Letto, confermato e sottoscritto

Informativa ai sensi dell'art. 10 L. 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Piacenza, li _____

IL DICHIARANTE